



Tanto premesso, occorre, a questo punto valutare se sia fondata l'eccezione sollevata dalle parti convenute a proposito del fatto che nell'articolo il diritto di cronaca sia stato correttamente esercitato in presenza della verità oggettiva e/o putativa della notizia pubblicata con riferimento all'espressione «È stato il pm a costringermi a dire certe oscenità».

A fronte di tale eccezione, la parte attrice ha ribadito la falsità dell'attribuibilità di tale specifica dichiarazione ad Elisabetta Gregoraci. Qui s'impone una precisazione: sebbene tale affermazione sia stata inserita tra altre dichiarazioni che, seppure non riportate fedelmente ed alla lettera, comunicano al lettore l'esatto significato di quanto dichiarato dalla Gregoraci all'Ansa, la stessa, per la sua incisività, assume un rilievo centrale nel contesto dello scritto in quanto lo connota di un ulteriore significato.

Va, a tale proposito, ribadito che grava sul convenuto l'onere di dimostrare che le affermazioni diffamatorie rispettino il limite della verità. E, con riguardo a tale parte dell'articolo, non si ritiene che le parti convenute abbiano dimostrato che l'autore dello scritto abbia correttamente e lecitamente esercitato il diritto di cronaca.

Confrontando la notizia Ansa con il contenuto dell'articolo, è infatti condivisibile l'assunto di parte attrice per cui il senso di questa espressione risulti alterato rispetto alla notizia originaria: le dichiarazioni riportate dalla Ansa non contengono l'espressione "Costretta a dire il falso", né l'espressione "È stato il pm a costringermi a dire certe oscenità" né l'espressione "Mi ha torchiata". Ma, se l'espressione "Costretta a dire il falso", così come l'espressione "Mi ha torchiata" configurano una alterazione di termini ed espressioni che, lungi dall'esprimere un intento diffamatorio, appaiono piuttosto finalizzate a riportare in tono sensazionalistico l'effettiva gravità dell'attacco mosso dalla Gregoraci al magistrato e, in quanto tali, non possono assumere portata diffamatoria ai danni di quest'ultimo, a diverse conclusioni conduce la lettura della frase "È stato il pm a costringermi a dire certe oscenità". Tale espressione attribuisce alle dichiarazioni effettivamente rese da Elisabetta Gregoraci una colorazione ulteriore e palesemente estranea a tali dichiarazioni, inducendo il lettore ad attribuire alla condotta del magistrato inquirente una valenza negativa, illecita, quasi a voler intendere che lo stesso abbia svolto con malizia e morbosità i propri compiti istituzionali, con abuso delle sue funzioni.

Riportare le dichiarazioni di un terzo, sia pure tra virgolette, non riproducendo letteralmente le espressioni usate può assumere rilevanza ai fini del delitto di diffamazione a mezzo stampa qualora l'alterazione delle dichiarazioni sia idonea a stravolgerne il significato. Qualora ciò avvenga, alla falsità formale della notizia si accompagna la falsità sostanziale del pensiero riferito, in tal caso venendo in rilievo l'elemento soggettivo del reato posto che, trincerandosi dietro l'artificio stilistico di riportare dichiarazioni rese da un terzo, il giornalista in realtà racconta un fatto non vero.

Per tale motivo, il tribunale ritiene che lo scritto abbia violato il limite della verità della notizia. Posto che la valenza diffamatoria di un'affermazione è quella che il lettore ricava dall'intero corpo delle notizie che la compongono, considerato il collegamento, per la contiguità ed il contenuto informativo, tra le modalità con cui si sarebbe svolto l'interrogatorio condotto dal Pubblico Ministero dott. Woodcock e le vicende concussorie oggetto esse stesse d'indagine, non può escludersi, né ritenersi scriminata, l'autonoma valenza diffamatoria attribuibile alla dichiarazione «È stato il pm a costringermi a dire certe oscenità», anche in relazione al complesso dello scritto.

Pertanto, nel caso in esame, il diritto di cronaca non risulta lecitamente esercitato per la mancanza di prova, anche presuntiva, del rispetto del limite, fondamentale, della verità della notizia.

Il reato astrattamente configurabile ai fini della pronuncia civile si presenta, con riguardo all'elemento soggettivo, grave, in considerazione della maliziosità della frase, della sua voluta equivocità e del contesto in cui è inserita.

Deve, pertanto, essere accolta, sotto questo profilo, la domanda di risarcimento del danno avanzata da Woodcock Henry John nei confronti dei convenuti, Sallusti Alessandro, quale direttore responsabile per un articolo privo di firma, direttamente attribuibile in quanto tale alla redazione, e Cooperativa Editoriale Libero s.r.l., quale editrice del quotidiano, responsabile ai sensi dell'art. 11 della l. 8.2.1947, n. 48.

4. Danno risarcibile ed altre conseguenze della diffamazione
Sebbene nel caso concreto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sia direttamente desumibile dal disposto dell'art. 185 c.p., vale qui richiamare, quanto al danno causalmente correlabile allo scritto diffamatorio, i principi affermati dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione 11 novembre 2008, n. 26972, che ha ricondotto sotto la categoria dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico in base al combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 cc, riconoscendo il diritto al risarcimento qualora il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, in quanto tali oggetto di tutela costituzionale.

Anche il danno non patrimoniale deve essere sempre allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento e la prova può essere data con ogni mezzo.

Per quanto riguarda il dedotto danno esistenziale, la parte attrice ha allegato circostanze generiche a sostegno del peggioramento della qualità di vita ed ha chiesto di provare circostanze di fatto che avrebbero potuto essere documentate (cap. 5) o che nella vita di un magistrato possono causalmente ricondursi ad una pluralità indefinita di cause (capp. 6-7), onde la relativa domanda risarcitoria non potrà essere accolta.

Per quanto concerne, invece, il danno morale soggettivo, il Tribunale ritiene che le circostanze di fatto allegate dalla parte attrice (avvilimento e dolore, sofferenza morale, senso di frustrazione), non contestate dalla parte convenuta, siano argomenti di prova sufficienti a far presumere che il comportamento, giudicato illecito per mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito alla verità del fatto, delle parti convenute Sallusti Alessandro e Cooperativa Editoriale Libero s.r.l., causa lesiva del diritto fondamentale dell'attore alla reputazione personale e professionale, abbia cagionato il danno lamentato.

Quanto alla quantificazione e alla conseguente liquidazione del danno sofferto, da intendersi esclusivamente come danno morale soggettivo, per la sussistenza nei fatti accertati degli elementi costitutivi del reato di diffamazione mediante attribuzione di un fatto determinato commesso a mezzo stampa, vanno fatte le seguenti precisazioni.

Occorre, in primo luogo, tenere conto della diffusione della testata (doc. 3 parte attrice) e del rilievo dato dal quotidiano alla notizia diffamatoria, attinente alla cronaca giudiziaria ed alla sfera della reputazione professionale dell'attore, della gravità dell'elemento soggettivo ma anche, per altro verso, delle dichiarazioni oggettivamente offensive rese da Elisabetta Gregoraci.

Va, inoltre, tenuto conto del fatto che non emerge dagli atti che l'attore abbia esercitato la facoltà attribuitagli dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e che tale scelta incide sulla quantificazione del danno, che la rettifica avrebbe potuto attenuare.

Tenuto conto della gravità del fatto nel contesto sociale e giudiziario evidenziato, dell'elemento soggettivo doloso, della diffusione del quotidiano e della qualità della parte lesa, oltre che degli altri elementi di valutazione di cui sopra, si stima equo liquidare il danno morale soggettivo in misura pari ad E. 30.000,00 alla data attuale.

Segue la condanna, in solido, del convenuto Sallusti Alessandro e dell'editore (art. 11 legge n. 47/48) Cooperativa Editoriale Libero s.r.l., in persona del legale rappresentante, al risarcimento del danno in favore dell'attore Woodcock Henry John nella misura di E. 30.000,00.

In ordine alla liquidazione degli interessi volti a compensare il pregiudizio da ritardo, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, per cui detti interessi, con decorrenza dal giorno della condotta lesiva (23.6.2006) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, devono essere calcolati nella misura del 2,25% annuo (costituente il tasso medio tra la data del fatto e la data della sentenza) sulla somma originaria di euro 26.455,00, di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed al tasso legale sulla somma interamente rivalutata di euro 30.000,00 da tale ultima data fino al soddisfo.

Segue, altresì, la condanna dei convenuti alla pubblicazione della presente sentenza, una sola volta, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 47/48, nella Sezione "Giustizia e politica" del quotidiano Libero.

La richiesta di condanna dei convenuti alla pubblicazione della presente sentenza su altri quotidiani, da qualificare quale domanda di reintegrazione in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 cc, non può essere accolta sia perché non appare funzionale a reintegrare la reputazione professionale danneggiata più di quanto non consentano il risarcimento per equivalente e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 47/48, sia perché risulterebbe eccessivamente onerosa per il debitore in quanto sproporzionata rispetto alla diffusione della testata giornalistica su cui è apparsa la pubblicazione diffamatoria.

Quanto alla richiesta di liquidazione della riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/48, al giudice civile è consentito di accertare, sia pure ai limitati effetti della liquidazione del danno risarcibile, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, conseguentemente, applicare anche tale misura, alla quale è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione natura civilistica. Tenuto conto dei chiarimenti sopra indicati e delle modalità con cui la notizia è stata presentata, si stima equo determinare in euro 20.000,00 la misura della riparazione pecuniaria. Tale sanzione non potrà essere irrogata alla società editrice, dovendosi ulteriormente osservare che secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di legittimità la riparazione pecuniaria di cui trattasi non ha natura di risarcimento bensì di sanzione civile collegata ad una responsabilità penale per diffamazione a mezzo stampa. Tale sanzione civile, in quanto indefettibilmente collegata al reato di diffamazione, potrà essere erogata unicamente nei confronti del responsabile di tale reato, da intendersi in senso rigorosamente soggettivo e da individuarsi nel direttore del quotidiano con riguardo ad un articolo privo di firma, con esclusione dunque dell'editore.

In ordine alla liquidazione degli interessi volti a compensare il pregiudizio da ritardo, detti interessi, con decorrenza dal giorno della condotta lesiva (23.6.2006) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, devono essere calcolati nella misura del 2,25% annuo (costituente il tasso medio tra la data del fatto e la data della sentenza) sulla somma originaria di euro 17.636,00, di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed al tasso legale sulla somma interamente rivalutata di euro 20.000,00 da tale ultima data fino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

a) accoglie parzialmente la domanda proposta da Woodcock Henry John nei confronti di Sallusti Alessandro e della Cooperativa Editoriale Libero s.r.l. e, per l'effetto, condanna Sallusti Alessandro e la Cooperativa Editoriale Libero s.r.l., in persona del legale rappresentante, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di Woodcock Henry John, che si liquidano in euro 30.000,00, oltre interessi dal 23.6.2006 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza al tasso del 2,25% annuo sulla somma di euro 26.455,00, di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed al tasso legale sulla somma interamente rivalutata di euro 30.000,00 da tale ultima data fino al soddisfo, nonché Sallusti Alessandro al pagamento in favore di Woodcock Henry John della somma di euro 20.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria, oltre interessi dal 23.6.2006 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza al tasso del 2,25% annuo sulla somma di euro 17.636,00, di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed al tasso legale sulla somma interamente rivalutata di euro 20.000,00 da tale ultima data fino al soddisfo;

b) dispone l'immediata pubblicazione della presente sentenza, una sola volta, entro trenta giorni dalla pubblicazione, nella Sezione "Giustizia e politica" del quotidiano Libero a cura e spese dei convenuti Sallusti Alessandro e Cooperativa Editoriale Libero s.r.l.;

c) condanna Sallusti Alessandro e Cooperativa Editoriale Libero s.r.l., in persona del legale rappresentante, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di Woodcock Henry John, liquidate in complessivi euro 8.000,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, in data 24 luglio 2012

Il Giudice
Eugenia Serrao

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in cancelleria 1 Agosto 2012

IL CANCELLIERE (**Roberta Baffioni**)

TRE GROSSI ROGHI DIVAMPATI NELLA PENISOLA SORRENTINA



Brucia la Costiera amalfitana

Nonostante l'estate stia per finire le fiamme che da mesi devastano il territorio italiano non si arrestano. Nella notte tra lunedì e martedì, i vigili del fuoco sono stati impegnati in Campania, per

spegnere gli incendi che hanno colpito i Monti Lattari e un'area tra il comune di Conca Dei Marini e la frazione Tovere del comune di Amalfi, avvicinandosi alle abitazioni.

Nascono associazione e vademecum

Over sessanta in fuga Meglio sfidare i leoni che tirare la cinghia

Mezzo milione di pensionati scappano in Asia, Brasile e Senegal dove per vivere felici bastano l'assegno Inps e qualche risparmio

■ ■ ■ **MATEO MION**

Sino ad oggi avevamo sentito parlare delle imprese che si trasferivano all'estero. Dei cervelli migliori che emigravano. Della fuga di giovani e neo-laureati in cerca di un futuro, se non migliore almeno decente oltre i confini nazionali. L'abbandono dei porti turistici nazionali a favore di quelli dove all'ormeggio non trovi la finanza. Persino qualche regione vorrebbe levare le tende, ma maesta' Napolitano non lo consente. Insomma il gruppo di coloro che se la danno a gambe o che vorrebbero farlo è quanto mai nutrito. Non avremmo però mai pensato che anche i pensionati abbandonassero la penisola. Invece secondo gli ultimi dati Inps pare che sia in corso una vera e propria emigrazione di persone che, una volta raggiunta l'età pensionabile, scappano all'estero.

È nata addirittura un'associazione con tanto di pagina internet www.mollotutto.com: una sorta di vademecum della fuga! L'Inps paga assegni mensili a ex lavoratori in Asia, Brasile, Senegal: paesi dove il costo della vita è più basso e la pensioncina unita a qualche risparmio messo da parte con una vita di lavoro (dopo Monti la voce risparmio non è più possibile) consentono una qualità della vita migliore.

Altro dato di non poco conto è che quasi nessuno di costoro fa più ritorno in Italia. Probabilmente quelli che lo fanno, ci ripensano in un paio di nanosecondi. Chi rientra dall'Africa per sentire che

qui tassano anche la coca-cola, preferisce stare tra i leoni che tra gli esattori. Non sia mai che qualcuno torni in Italia per salutare parenti e amici, prenda una multa e si ritrovi il pignoramento sulla pensione all'estero. L'Italia è da maneggiare con cautela come gli scatoloni con la scritta fragile: c'è il rischio di rompere ossa e salvadanai. Equitalia è peggio di un'artrosi degenerativa: ti roscchia lemme lemme il midollo spinale sino a prenderti non solo il quinto della pensione, ma anche l'esistenza.

CONSIGLIERE ARRESTATO

Posti di lavoro in cambio di voti

Martedì mattina la Guardia di Finanza ha arrestato Antonio Rappoccio, consigliere del Pri -Gruppo Scopelliti Presidente, in Calabria. L'accusa è di associazione a delinquere, truffa e voto di scambio. L'uomo avrebbe promesso posti di lavoro, servendosi di cooperative locali, in cambio di voti destinati a lui e a Elisa Campolo, consigliere comunale di Reggio Calabria. I giovani coinvolti nella truffa sono circa 850.



Antonio Rappoccio

Meglio l'esilio che Befera. Meglio dare un saluto a parenti e amici con Facebook, Skype e una webcam che farsi un giro nel Belpaese per rimanere impigliati nei tentacoli fiscali di Equitalia. Ovviamente sino a che i gabellieri di re Giorgio non decideranno di tassare anche un profilo Facebook e relativa connessione. Allora anche i blogger si trasferiranno fuori dai confini patrii. Importiamo marocchini, romeni ed esportiamo italiani. I fascisti privilegiavano gli italiani, gli antifascisti li odiano. È una discriminazione razziale al contrario che non sta nelle leggi, ma nei fatti. Così anche mezzo milione di pensionati ha deciso di non farsi prendere per il naso da Camusso & C. e di emigrare.

Di questo passo non faremo più la conta degli immigrati che arrivano in gommone, ma degli italiani che scappano in mutande. Sì, tenetevi tutto, fuggiamo con i soli slip, pur di non assistere più alle comiche dei colli romani: dal Quirinale a Palazzo Chigi. L'ultima perla nazionale di un capetto comunista che dà del fascista a un comico di sinistra suggerirà ad altri menti sane di abbandonare questo pulcinellesco paese. Domenicamente in provincia di Padova si terrà la "festa dei Veneti". Stanno peggio dei pensionati: non sono ancora riusciti a mollare tutto...

www.matteomion.com